

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 10 settembre 2025, n. 219

Autorizzazione Unica (da ora, "AU"), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., in seno a procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) di potenza nominale prevista pari a 18 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse, ubicate anche nel Comune di Lacedonia (AV).

Proponente: Edison Rinnovabili SPA P.IVA: 01890981200. Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario Ing. Concetta Lunanuova

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno

uno dei titoli medesimi;

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee. Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE

- La **Edison Rinnovabili S.p.A.** (da ora "Società proponente") con nota del 04/10/2022, acquisita al prot. n. 9902 del 04/10/2022, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), località "San Lorenzo Cantoniera – Serra Mezzana", di potenza nominale inizialmente prevista pari a 20 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse.
- Questa Sezione procedeva, pertanto, alla verifica preliminare della documentazione caricata da codesto proponente sul portale Sistema Puglia, e con nota prot. n. 9485 del 01/06/2023, comunicava l'incompletezza dell'istanza di A.U. in ordine a quanto, in prima analisi, rilevato in termini di allineamento ai dettami della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 "Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" e alla successiva determinazione attuativa Determinazione dirigenziale Puglia 3 gennaio 2011, n. 1, "Autorizzazione unica: istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione e Linee guida per la procedura telematica". Pertanto, con la summenzionata nota prot. n. 9485 del 01/06/2023, si invitava la Società proponente a trasmettere la documentazione integrativa richiesta nel termine di 30 giorni.
- Successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 16178 del 25/09/2023, acquisita agli atti al prot. n. 13046 del 25/09/2023, comunicava la presa in carico del procedimento trasferito dalla Provincia di Foggia con nota prot. n. 23249 del 05/05/2023 per competenza poiché le opere previste in progetto non ricadevano interamente nel territorio della sola provincia di Foggia, interessando anche la confinante regione Campania.
- Altresì, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 19795 del 20/11/2023, acquisita agli atti al prot. n. 14961 in pari data, comunicava la trasmissione delle integrazioni prodotte in esito alla fase di verifica della completezza della documentazione presentata e contestualmente avviava la fase di pubblicità ex art. 27 bis c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Con nota prot. n. 111353/2024 del 01/03/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva alla Società proponente di fornire riscontro ai contributi trasmessi dagli Enti coinvolti nel procedimento in esito alla fase di pubblicità, assegnando il termine di trenta giorni ai sensi del c. 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nella medesima nota comunicava il trasferimento della Responsabilità del Procedimento di PAUR in oggetto.
- In riscontro alla nota prot. n. 111353/2024 del 01/03/2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Società proponente trasmetteva la nota prot. n. PU-1173 del 21/03/2024, acquisita al prot. regionale n. 146940/2024 del 21.03.2024, chiedendo la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a 90 giorni.
- Con nota prot. n. 156555/2024 del 27/03/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali accordava alla

Società proponente la sospensione dei termini richiesta, per il tempo massimo possibile di 180 giorni, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto, nell'occasione, della richiesta di integrazione prot. n. 120935/2024 del 07/03/2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

- Con pec del 24/06/2024, acquisita al prot. uff. n. 316197/2024 del 24/06/2024, la Società proponente trasmetteva l'integrazione richiesta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali di cui al prot. n. 111353-2024 del 01/03/2024.
- Con nota prot. 340570/2024 del 04/07/2024, la Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva alla convocazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di una Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. il giorno 31/07/2024.
- Con nota prot. n. 393614 del 01/08/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva il verbale relativo alla I CdS, tenutasi in data 31/07/2024, e, contestualmente, convocava la II CdS per il giorno 16/10/2024. Si riferisce, in merito, che il contributo reso dalla scrivente Sezione durante la CdS di cui trattasi conteneva richieste di integrazioni, con riferimento alle quali la Società proponente aveva manifestato la propria volontà di ottemperare.
- Con nota prot. 492410 del 09/10/2024, la scrivente Sezione, avendo verificato che la Società proponente aveva solo parzialmente adempiuto a quanto precedentemente richiesto, inviava nuova richiesta di integrazione in vista della CdS prevista per il 16/10/2024.
- Con nota del 11/10/2024, acquisita in pari data al prot. n. 497657, la Società proponente trasmetteva proprio riscontro alla nota di cui innanzi.
- Con nota prot. n. 514621 del 21/10/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva il verbale relativo alla II CdS, tenutasi in data 16/10/2024, e contestualmente, convocava la III CdS decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno 20/11/2024. In merito si riferisce che, durante i lavori di cui alla CdS tenutasi il 16/10/2024, questa Sezione ha rappresentato la sostanziale riconferma e reiterazione delle richieste di integrazione avanzate dalla Sezione con la nota prot. 492410 del 09/10/2024.
- Con nota prot. n. 0574939/2024 del 21/11/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva il verbale della seduta di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 20/11/2024, avente valore di Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, mediante la quale si riferiva che la Conferenza di Servizi si è così determinata: *“...Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, in base al giudizio di prevalenza a mente dell'art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.*

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione. Si conviene che la determinazione dell'autorità precedente il PAUR sarà rilasciata non appena saranno riversati in atti:

- *la determinazione di Valutazione di Impatto ambientale*
- *la determinazione di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/03...”.*

Si riferisce che, durante i lavori di cui alla CdS tenutasi il 20/11/2024, la scrivente Sezione ha rappresentato la sostanziale conferma e reiterazione delle richieste di integrazione avanzate dalla Sezione con la nota prot. 492410 del 09/10/2024, nonché mediante il contributo reso durante la precedente CdS, pur non ravvisando elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica e subordinando l'esito definitivo del procedimento in materia di AU agli ulteriori e necessari adempimenti amministrativi in capo alla Società proponente, gestibili anche a valle della conferenza decisoria di PAUR.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 00802 del 02/12/2024 del Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia avente ad oggetto *“IDVIA781-Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. Progetto di Integrale Ricostruzione di un*

impianto eolico composto da n.5 aerogeneratori da 4MW per una potenza complessiva di 20MW nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) alla località 'San Lorenzo-Serra Mezzana' nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ricadenti nel Comune di Lacedonia (AV). Proponente: Edison Rinnovabili S.p.A. PROVVEDIMENTO DI VIA" è stato determinato "...Di esprimere ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e dell'art.2 co.1 della L. 241/1990, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Via e VInCA della Regione Puglia e degli esiti delle consultazioni pubbliche, come dettagliate in premessa, con particolare riguardo ai pareri ed osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, co.1, lett. s) del D.Lgs 152/06 nonché del parere di competenza ex art. 4 del R.R. 07/2022 espresso dalla Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto denominato "Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da n.5 aerogeneratori da 4 MW per una potenza complessiva di 20MW nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) alla località 'San Lorenzo-Serra Mezzana' nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ricadenti nel Comune di Lacedonia (AV)", proposto dalla società Edison Rinnovabili S.p.A. ... di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'Allegato 1 "Quadro delle Condizioni Ambientali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento...".

- Con nota del 20/12/2024, la Società proponente ha riferito di aver ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione Transizione Energetica durante i lavori dell'ultima seduta di CdS del 20/11/2024.
- Con nota prot. n.31994/2025 del 21/01/2025, la scrivente Sezione avendo riscontrato alcune lacune, assegnava al contempo alla Società proponente il termine di n. 20 giorni al fine di ottemperare.
- La Società proponente con note del 07/02/2025,acquisita in pari data al prot. 69121/2025 e del 13/02/2025, acquisita in data 14/02/2025 al prot. n. 69121/2025 comunicava di aver ottemperato a quanto richiesto.
- Con nota prot. n. 91502/2025 del 20/02/2025, la scrivente Sezione richiedeva documenti ancora necessari, anche con riferimento alla bozza di convenzione da stipularsi con il Comune sul cui territorio ricade l'impianto, assegnando al contempo alla Società proponente il termine di n. 10 giorni al fine di ottemperare.
- Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio con nota Prot.n.0001696 del 25/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 100410/2025, trasmetteva la "bozza di proposta di convenzione per la compensazione ed il riequilibrio ambientale trasmessa dalla Società Edison Rinnovabili S.p.A. ed acquisita agli atti del protocollo generale del comune con nota prot. n. 1248 del 10/02/2025".
- La Società proponente con nota del 25/02/2025, acquisita in pari data al prot. 101556/2025, trasmetteva al Comune di Rocchetta Sant'Antonio la bozza di convenzione aggiornata, e con nota del 28/02/2025, acquisita in pari data al prot. 108255/2025 comunicava di aver ottemperato a quanto richiesto.
- Questa Sezione, pertanto, con nota prot. n. 123754 del 10/03/2025, procedeva alla verifica formale della documentazione caricata dalla Società proponente sul portale Sistema Puglia, prendendo atto della dichiarazione della stessa in merito alla presenza di un refuso all'interno degli elaborati redatti da Terna inerente il Codice Pratica, nonché sollecitando la Società proponente ad adeguare la consistenza e la portata degli interventi previsti all'interno della bozza di convenzione aggiornata agli importi derivanti dall'applicazione effettiva dell'aliquota massima prevista dal D.M. 10/09/2010 (3%), invitando contestualmente le parti ad addivenire ad una formalizzazione della convenzione di cui trattasi. Con la medesima nota la Sezione confermava quanto già riferito in sede di ultima CdS PAUR del 20/11/2024 circa l'assenza di motivi ostativi alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU e invitava la Società proponente al perfezionamento della documentazione necessaria ai fini dell'avvio delle procedure espropriative.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 436237 del 01/08/2025, prendeva atto, con riferimento alle aree percorse dal fuoco, della documentazione depositata da parte della Società proponente, la quale riferiva il non interessamento di aree soggette ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 e ss.mm. ed ii.. Più precisamente:

- Certificati di destinazione urbanistica relativi alle particelle ubicate all'interno del territorio del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) di data 11/09/2024, depositati all'interno del portale sistema.puglia, i quali riferiscono che "...i terreni di cui al Fgl. 29 p.lle 1002 in parte – 1003 in parte – 1005 in parte sono censite nei soprassuoli percorsi dal fuoco di cui all'art. 10.2 L.N. 353/2000 di cui all'aggiornamento dell'anno 2023...".
- Dichiarazione del progettista, corredata di relativo elaborato grafico esplicativo, depositata agli atti da parte della Società proponente con pec del 28/07/2025, acquisita in pari data al prot. n. 427167/2025, mediante la quale si attesta che relativamente al medesimo aggiornamento cui fanno riferimento i certificati di destinazione urbanistica sopra menzionati (2023) le opere di progetto insistono esclusivamente sulla porzione non percorsa dal fuoco delle suddette particelle di cui al Fgl. 29 p.lle 1002, 1003, 1005 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG).
- Aggiornamento della dichiarazione del progettista già depositata, corredata di relativo elaborato grafico, depositato agli atti da parte della Società proponente con pec del 30/07/2025, acquisito in pari data al prot. n. 432202/2025, inerente tutte le particelle interessate dalle opere in progetto, ubicate all'interno del territorio dei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio (FG) e Lacedonia (AV), mediante il quale si riferisce che le stesse non risultano catalogate negli ultimi 15 anni come aree percorse dal fuoco e pertanto non sono soggette ai divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000 e ss.mm. ed ii..
- Con la nota prot. n. 436237 del 01/08/2025, questa Sezione comunicava, altresì, la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi PAUR, per i quali si rimanda in primis al fascicolo del procedimento di PAUR per ciò che non attiene in senso stretto al titolo di Autorizzazione Unica, di seguito riportati in stralcio:

Comando Scuole A.M. / 3a Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Servitù e Limitazioni, prot. n. M_D ABA001 REG2022 0058521 15-12- 2022:

"...Lo scrivente Comando territoriale, in conformità alle vigenti norme e disposizioni regolamentari, è l'Ente dell'Aeronautica Militare deputato ad esprimere il parere, a rilasciare l'autorizzazione della propria Forza Armata e, nei casi previsti, del Ministero della Difesa nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza di codesti Uffici della Regione Puglia e degli Enti locali, nonché dell'Autorità Idrica Pugliese e di codeste Società. Nell'intento di agevolare lo svolgimento di tali procedimenti e di ridurre le tempistiche degli endoprocedimenti finalizzati all'emanazione dei rispettivi atti, lo scrivente ha approntato un inventario dei Comuni del territorio regionale che non sono, allo stato attuale, di importanza militare "aeronautica" e per i quali le valutazioni dello scrivente risultano pleonastiche (allegato 'B')..."

L'inventario dei Comuni di cui all'allegato 'B' di cui innanzi ricomprende il Comune di Rocchetta Sant'Antonio. **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA, prot. n. 6974 del 22/03/2023**, per mero errore materiale attribuito ad Autostrade per l'Italia nell'ambito del verbale relativo alla prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 31/07/2024, trasmesso con nota prot. n. 393614 del 01/08/2024 da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali: *"...sembrerebbe che non sussistono interferenze tra le opere proposte e il patrimonio delle infrastrutture autostradali assentite in concessione. Ciò posto quest'Ufficio Ispettivo Territoriale, in qualità di soggetto che tutela la proprietà autostradale e il vincolo di inedificabilità disposto dalla relativa zona vincolata della fascia di rispetto, ritiene di non dover esprimere alcun parere su dette opere..."*

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 10145 del 04/04/2023:

"...l'intervento proposto da Edison Rinnovabili S.p.A. consiste nel cosiddetto repowering di un impianto eolico

già in esercizio, composto da n. 15 aerogeneratori (potenza unitaria 350 kW) e realizzato negli anni '90 in località "San Lorenzo Cantoniera – Serra Mezzana" nell'agro di Rocchetta Sant'Antonio (FG).

L'intervento di repowering prevede la sostituzione dei n. 15 generatori anzidetti con n. 5 nuovi aerogeneratori di grande taglia (potenza unitaria 4 MW; altezza al mozzo 82 m) per una potenza complessiva installata di 20 MW...

Per quanto attiene alle Pianificazioni di Distretto e di Bacino, si rileva quanto segue:

- i tracciati dei cavidotti interrati, gli aerogeneratori T02 –T03- T04- T05, il sito ospitante il futuro ampliamento della Stazione Elettrica "Macchialupo", risultano lambiti da alcuni reticolli idrografici "di testata" cartografati sia nel PGRA, sia nella cartografia ufficiale IGM in scala 1:25000; pertanto, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 4,6 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA) per le aree assimilabili ad "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree goleinali" e "Fasce di pertinenza fluviale";
- gli aerogeneratori T02 e T03 ricadono in area classificata a "pericolosità geomorfologica media e moderata PG1" (artt. 11 e 15 delle NTA); gli aerogeneratori T01 e T05 ricadono in area classificata a "pericolosità geomorfologica elevata PG2" (artt. 11 e 14 delle NTA); il sito ospitante il futuro ampliamento della Stazione Elettrica "Macchialupo" risulta ubicato in prossimità di un'area classificata a "pericolosità geomorfologica molto elevata PG3" (artt. 11 e 13 delle NTA)...

...Per quanto fin qui esposto e per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione definitiva proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di determinare condizioni di instabilità ovvero di modificare negativamente le condizioni di equilibrio ed i processi geomorfologici nell'area di intervento ed in quelle contermini; a tale scopo, nella successiva fase di progettazione esecutiva, si dovrà procedere ad un approfondimento del quadro conoscitivo fornito dagli studi specialistici prodotti, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

- siano effettuate accurate indagini geognostiche *in situ*, auspicabilmente di tipo diretto (sondaggi con prelievi di campioni; analisi e prove certificate di laboratorio), che consentano di ricostruire in maniera fedele il modello geologico-geotecnico dei terreni di sedime degli aerogeneratori e del futuro ampliamento della Stazione Elettrica "Macchialupo", e definire in funzione di questo le migliori soluzioni progettuali a garanzia della stabilità e durabilità delle nuove installazioni; sulla base delle informazioni desunte dal modello geologico-geotecnico citato sopra dovranno essere inoltre eseguite verifiche analitiche della stabilità dei versanti ospitanti i nuovi manufatti (in condizione ante operam e post operam, rispettando i principi delle NTC 2018) che confermino quanto attestato nella Relazione Geologica in ordine alla "piena compatibilità dell'opera con il quadro morfologico e geologico locale.";
- l'analisi idraulica proposta nella Relazione idraulica del progetto definitivo sia estesa a tutte le opere interferenti con il reticolo idrografico, focalizzando particolarmente l'attenzione sul sito ospitante il futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) "Macchialupo"; il sito in questione dovrà risultare esterno rispetto alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni restituite dalle simulazioni all'uopo condotte, e quindi in condizioni di sicurezza idraulica a norma dell'art. 36 delle NTA; nel caso di interferenza con le aree di allagamento, si dovrà procedere, evidentemente, ad una rimodulazione del layout dell'intervento;
- le interferenze dei cavidotti interrati con i reticolli idrografici siano superate utilizzando modalità di posa "in subalveo" di tipo non invasivo (tecniche senza scavo a cielo aperto del tipo trivellazione orizzontale controllata o similari), attestando il cavidotto stesso ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua

intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le prescrizioni da adottarsi);

- si assicuri la stabilità dei fronti di scavo;*
- si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;*
- si assicuri un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte, ripristinando la naturale permeabilità del suolo;*
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente...”*

Nota riscontrata dalla Società proponente con nota acquisita al prot. n. 434919 del 09/09/2024, mediante la quale la stessa provvedeva a trasmettere all'Autorità di Bacino "...la documentazione aggiornata con la nuova soluzione di connessione alla stazione satellite proposta da Terna e riduzione degli aerogeneratori a 4 WTG da 4,5 MW...", a cui non seguivano ulteriori contributi da parte dell'Ente di cui trattasi.

Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. M_D AC9641C REG2023 0015489 01-06-2023:

“...ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx...”.

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, Prot. n. r_Puglia/Aoo_064/Prot/05/10/2023/0017095:

“...Per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”. Parimenti, nell'ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n.

523/1904 "Polizia delle acque pubbliche". Resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17..."

Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, prot. n. r_puglia/AOO_180/PROT/28/11/2023/0070227:

"... esprime PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, della Legge Regionale n.1 del 21/03/2023 e del R.R. 11 marzo 2015 n. 9, per gli interventi di:

Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da n.5 aerogeneratori da 4MW per una potenza complessiva di 20MW nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) alla località 'San Lorenzo-Serra Mezzana' nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ricadenti nel Comune di Lacedonia (AV)...

...E sui terreni sopra identificati che ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e per i lavori descritti nei considerato che e nell'oggetto.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5- 6-7-8-9 e delle seguenti:

1. Limitare gli scavi e il consumo di suolo;
2. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
3. Rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;
4. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
5. L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
6. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto della LR 1/2023 e del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
7. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;
8. La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;
9. Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per strati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
10. Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
11. Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune...".

Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 20/11/2024, di cui al verbale trasmesso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. 0574939/2024 del 21/11/2024:

“...Il proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate nel parere...”.

SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. EAM74847/ prot 298 del 04/12/2023:

“...è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose...”.

Ministero delle Imprese e del Made In Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza, Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise, prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0049076.06-03-2024:

“...Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 36 kV interrato per la connessione alla RTN di un impianto eolico della potenza complessiva di 20 MW (5 aerogeneratori)...si trasmette, in allegato, il Parere Favorevole all’Avvio della Costruzione ed Esercizio del elettrodotto in AT di cui all’oggetto, rilasciato in data 17/07/2023, che sarà realizzato dalla società EDISON RINNOVABILI S.p.A. come da documentazione progettuale presentata...”

In precedenza Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0143076.17-07-2023:

“...Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 36 kV interrato per la connessione alla RTN di un impianto eolico della potenza complessiva di 20 MW (5 aerogeneratori)...Con riferimento all’allegata dichiarazione d’impegno del 15/07/2023 e trasmessa il 05/07/2023, con la quale la società EDISON RINNOVABILI S.p.A. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società EDISON RINNOVABILI S.p.A., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società EDISON RINNOVABILI S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Provincia di Foggia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata...”. Note riscontrate dalla Società proponente con pec del 18/09/2024, acquisita in pari data al prot. n. 451110, con cui ha trasmesso la nota prot. n. PU-3939 del 18/09/2024 Trasmissione Documentazione Aggiornata e i relativi allegati indirizzati al MIMIT-Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise (Casa del Made in Italy).

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n.0388402/2024 del 30/07/2024:

“...questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione di ricollocare oltre la fascia di rispetto di 3000 metri dal tratturo n. 7 “Pescasseroli-Candela” l’aerogeneratore n. 1, così identificato:

wkt_geom	d	POINT_X	POINT_Y
Point (539637.90764569363091141 4548844.26096413005143404)		539637. 907646	454884 4.26096

Infine, atteso che, come rappresentato nelle Linee Guida del DRV alla p. 189, gli impianti da fonte rinnovabile arrecano una significativa alterazione della percezione dei valori associati al bene tratturale, si raccomanda alla Società proponente di attivare misure a mitigazione e compensazione degli impatti visivi da concordare con questo Servizio e con la cabina di regia del redigendo Documento locale di valorizzazione sopra menzionato...”.

Nota riscontrata dalla Società proponente con contributo reso a verbale relativo ai lavori della II Conferenza di Servizi del 16/10/2024, trasmesso con nota prot. n. 514621 del 21/10/2024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, mediante il quale la stessa ha riferito l'intenzione di non ottemperare a quanto richiesto.

ANAS, Gruppo FS Italiane, prot. n. CDG.ST.BA.REGISTRO UFFICIALE.U.0673424.31-07-2024:

“...si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada...”.

Regione Campania, Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 18 - Genio civile di Avellino, dichiarazione a verbale della seduta di I CdS tenutasi il 31/07/2024, trasmesso con nota prot. n. 393614 del 01/08/2024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia:

“...Premesso che le attività di competenza della UOD 50.18.03 - Genio civile di Avellino; Presidio di protezione civile, in relazione al progetto, si concretizzano nella emissione di:

- 1. decreto di autorizzazione idraulica e di concessione a titolo oneroso, per l'eventuale nuova occupazione di alveo demaniale, per gli attraversamenti dell'impianto tecnologico per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;*
- 2. decreto con parere e determinazione delle quote per l'eventuale realizzazione di nuovo impianto elettrico in cavidotto e/o in elettrodotto;*
- 3. autorizzazione sismica per le eventuali strutture, esclusivamente per quanto ricade nel territorio del Comune di Lacedonia.*

Quanto sopra elencato viene emesso a seguito della presentazione del progetto esecutivo ed è, quindi, rinviato ad una fase successiva; in particolare, i decreti ai punti 1 e 2 possono essere unificati. L'autorizzazione di cui al punto 3, viene emessa attraverso il portale S.I.smi.CA della Regione Campania...In ogni caso, il progetto dovrà contenere elaborati di dettaglio degli eventuali attraversamenti e delle occupazioni che interesseranno o saranno prossime al demanio idrico, così da consentire a questa UOD 50.18.03 di produrre un parere preliminare con il dettaglio delle indicazioni per la redazione della progettazione esecutiva...”.

Con pec del 09/09/2024, acquisita in pari data al prot. 434390/2024, la Società proponente ha trasmesso la nota prot. n. PU-3741 del 09/09/2024 in riscontro alle richieste formulate in sede di CdS dal Genio Civile di Avellino, cui non seguivano ulteriori contributi da parte dello stesso Ente.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, prot. n. m_amte. MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0149472.09-08-2024:

“...Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento [...] Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto”.

Nota riscontrata dalla Società proponente con contributo reso a verbale relativo ai lavori della II Conferenza di Servizi del 16/10/2024, trasmesso con nota prot. n. 514621 del 21/10/2024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, mediante il quale la stessa ha riferito quanto segue: “...l'intervento non presenta alcuna interferenza con aree perimetrate ed è stata trasmessa comunicazione all'UNMIG come desumibile dalla documentazione caricata su Sistema Puglia...”.

Comunità Montana del Fortore, Sportello Unico Attività Forestali art.9, R.R. n.3/2017 – II Settore –

Agricoltura e Forestazione prot. n. 3252 del 28/08/2024:

“...comunica la non competenza territoriale di questo Ente...”.

Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio, prot. M_D MARSUD nr. 0030050 – 29-08-2024:

“...questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c)...”.

In precedenza prot. M_D MARSUD nr. 0009091 - 14-03-2023

“...Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento...”.

Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 16089 del 30/08/2024:

“...si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che questa Direzione Regionale non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato...”

Provincia di Foggia, Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica ed Edilizia Sismica, Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico Ufficio Gestione delega concessioni e autorizzazioni acque sotterranee-superficiali, pozzi, prot. n.0046577 del 16/09/2024:

“...L'intervento in oggetto interferisce con i seguenti corsi d'acqua: i tracciati dei cavidotti interrati, gli aerogeneratori T02 - T03 - T04 - T05, il sito ospitante il futuro ampliamento della Stazione Elettrica “Macchialupo”, risultano lambiti da alcuni reticolli idrografici “di testata” cartografati sia nel PGRA, sia nella cartografia ufficiale IGM in scala 1:25000.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, dell'art. 22 co. 2 della L.R. n. 32/2022, dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, **parere favorevole con le seguenti prescrizioni** la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'intervento in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva.

1. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua.

2. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua.

3. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse.

4. Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.

5. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:

- la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sít;
- apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti.

6. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:

- cunette perimetrali alle piazzole;
- manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole.

7. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento

sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione della falda acquifera da eventuali contaminazioni.

8. *Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.*

9. *Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/ conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.*

10. *Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento.*

11. *Dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.*

12. *Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.*

13. *Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.*

14. *Dev'essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata o del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013.*

15. *Dev'essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale...”.*

Successiva nota prot. n. 0049995/2024 del 02/10/2024:

“...Questo Settore con nota prot. n. 0046577/2024 del 16/09/2024 ha provveduto a rilasciare il Nulla Osta Idraulico richiesto. Nel suddetto Nulla Osta in narrativa veniva riportato un layout di progetto composto da n. 5 aerogeneratori ridotti successivamente a 4 a seguito di criticità rilevate dalla Commissione Via regionale in data 22/02/2024. Per tali ragioni il Nulla Osta Idraulico si intende rilasciato per i seguenti aerogeneratori:

WTG	FOGLIO	PARTICELLA
1	29	1035
2	29	1040
3	30	433
4	35	193

...”.

Note riscontrate dalla Società proponente con contributo reso a verbale relativo ai lavori della II Conferenza di Servizi del 16/10/2024, trasmesso con nota prot. n. 514621 del 21/10/2024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, mediante il quale la stessa ha dichiarato che “...le prescrizioni indicate nel N.O. Idraulico sono ottemperabili...”.

Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), prot.n. 0009397 del 20-09-2024 in partenza-Cat.6Cl.9, acquisita in pari data al prot. 456132/2024:

“...comunica che questa Amministrazione Comunale ha intenzione di utilizzare i fondi destinati alle opere di compensazione ambientali e paesaggistiche ai sensi e nella misura del D.M. 10/09/2010 derivanti dalla realizzazione dell'integrale ricostruzione dell'impianto eolico della società EDISON RINNOVABILI S.p.A. quale titolare dell'impianto in oggetto, per la realizzazione di interventi di mitigazione rivolti alla salvaguardia, al recupero e alla messa in sicurezza per i seguenti beni di proprietà comunale e/o demaniale:

A. *Pineta Comunale...l'intervento di mitigazione da attuarsi prevede indicativamente i seguenti necessari interventi:*

- lavori forestali quali ripulitura della fascia tagliafuoco esistente al centro del bosco;*
- rimozione di erba secca, residui vegetali e necromassa lungo la strada a confine dell'area boschiva;*
- taglio dei polloni morti e riceppatura bassa delle ceppaie ancora vitali;*

- d. conservazione di tutte le piante portaseme vitali o parzialmente vitali, stabili e instabili, isolate o in gruppi;
 - e. eventuale successivo rinfoltimento in assenza di piante portaseme nelle aree limitrofe la zona di intervento, previa valutazione dell'insufficienza di ricacci o rinnovazione naturale;
- B. Tratturo Regio Pescasseroli – Candela... Nell'ambito della proposta del Progetto Pilota del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale "Schema di Piano Operativo Integrato n. 10 del PTCP di Foggia" nel territorio del comune di Rocchetta Sant'Antonio sono previsti alcuni interventi indicati precedentemente tra cui il luogo di sosta localizzato in prossimità del depuratore comunale... Ebbene quest'amministrazione nell'ambito dei benefici dei ristori ambientali e paesaggistici previsti dal D.M. 2010 intende utilizzare tali fondi per la realizzazione del luogo di sosta ai fini della valorizzazione del Tratturo quale opera di mitigazione paesaggistica dell'impianto eolico proposto dalla ditta Edison..."

Seguivano interlocuzioni da ultimo la bozza di convenzione che la Società proponente ha provveduto a trasmettere al Comune di Rocchetta Sant'Antonio con nota del 25/02/2025, acquisita in pari data al prot. 101556/2025 e la nota della scrivente Sezione prot. n. 123754 del 10/03/2025, con la quale, invitando le parti ad addivenire ad una formalizzazione di tale convenzione, si chiedeva di provvedere necessariamente, stante l'alta concentrazione territoriale di impianti FER nel territorio di cui trattasi, ad adeguare la consistenza e la portata degli interventi ivi previsti agli importi derivanti dall'applicazione effettiva dell'aliquota massima prevista dal D.M. 10/09/2010 (3%).

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 505518 del 16/10/2024:

“... p.lle catastali come di seguito riportate:

Comune	Foglio	P.lle
Rocchetta Sant'Antonio (FG)	29	1035-1036-474-1042-320-692-465-464-469-470-471-472-762-763-1040-1039-1001-1003-1005-1000-1002-532
	30	435-433-436-32-47-171-34-288-31-30-310-311-403
	35	193-194-195

A seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco.

Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V.”.

Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, Comando Vigili del Fuoco di Avellino, Area “Prevenzione Incendi, Polizia Giudiziaria e Statistica”, Settore “Prevenzione Incendi”, prot. n. m_it.COM-AV. REGISTRO UFFICIALE.U.0023745.15-10-2024:

“...questo Comando esprime, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, PARERE FAVOREVOLE di CONFORMITÀ ANTINCENDIO sul progetto a firma dell'Ing. ..., a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al D.M. Interno 15/07/2014 ed al D.Lgs. n° 81/2008. Ultimati i lavori di realizzazione del progetto il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire a questo Comando la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio”, di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. n° 151/2011, corredata dell’Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio”, a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato

Il del D.M. Interno 07/08/12. Questo Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., potrà effettuare, per le attività di cui alle categorie A e B dell’allegato I del D.P.R. n° 151/2011, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 4 del medesimo D.P.R., visita tecnica di controllo, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, nel qual caso potrà essere richiesta copia del corrispondente verbale di visita tecnica. Per la presentazione della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio” e dell’ “Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio” dovranno utilizzarsi i modelli ministeriali, rispettivamente, PIN 2 e PIN 2.1, disponibili presso gli sportelli dell’Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando e scaricabili anche dal sito web www.vigilfuoco.it, sezione “Modulistica Prevenzione Incendi”. Per la documentazione di cui all’allegato II del D.M. Interno 07/08/2012 dovrà utilizzarsi la modulistica indicata nell’allegato tecnico alla nota del Ministero Interno – DCPREV n° 14720 del 26/11/2012...”.

Ministero della cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|30/07/2024|0022103-P:

“...la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime:

- parere tecnico istruttorio negativo alla realizzazione degli aerogeneratori WTG1 e WTG2 relativi all’intervento denominato “Progetto di Integrale ricostruzione di un impianto eolico composto da n. 5 aerogeneratori da 4 MW per una potenza complessiva di 20 MW nel comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG), località “San Lorenzo-Serra Mezzana” nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ricadenti nel comune di Lacedonia (AV)”;
- parere tecnico istruttorio favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori WTG3 e WTG4 relativi all’intervento denominato “Progetto di Integrale ricostruzione di un impianto eolico composto da n. 5 aerogeneratori da 4 MW per una potenza complessiva di 20 MW nel comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG), località “San Lorenzo-Serra Mezzana” nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ricadenti nel comune di Lacedonia (AV)”, precisando che Edison Rinnovabili S.p.A. deve osservare tutte le condizioni ambientali dettate dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, (Ufficio preposto alla verifica di ottemperanza) di seguito riportate:

1) Edison Rinnovabili S.p.A. deve provvedere ad elaborare ed inviare alle competenti Soprintendenze ABAP, un piano di indagini archeologiche da concordare con le stesse e da concludersi entro e non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori.

2) Edison Rinnovabili S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:

a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per sub-lotti successivi - alle competenti Soprintendenze ABAP;
b) consegnare alle competenti Soprintendenze ABAP, contestualmente alla comunicazione di cui alla lett. a), il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere – comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo;
c) comunicare alle competenti Soprintendenze ABAP, contestualmente alla comunicazione di cui alla lett. a), il nominativo (con allegato curriculum che la competente Soprintendenza ABAP si riserva di valutare) del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 2, rimanendo i relativi oneri a carico della stessa Edison Rinnovabili S.p.A.

3) Edison Rinnovabili S.p.A. deve provvedere a che:

a) per tutte le attività di scavo e movimento di terra al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, sia assicurato il controllo continuativo archeologico in corso d’opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei requisiti necessari, il quale opererà sotto la direzione delle competenti Soprintendenze ABAP;
b) le attività di assistenza archeologica in corso d’opera, nonché le eventuali indagini archeologiche, siano affidate ad archeologi con adeguata formazione professionale in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori nei diversi settori di intervento;
c) di tutti i lavori di natura archeologica, scavo e movimentazione terra sia redatta accurata documentazione cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica, secondo gli standard metodologici correnti,

a cura del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla presente lett. a), da consegnare alle competenti Soprintendenze ABAP, alle quali compete la direzione scientifica delle indagini, per la relativa certificazione ed archiviazione. In caso di rinvenimenti, sarà inoltre necessario effettuare il rilievo georeferenziato delle strutture e delle stratigrafie evidenziate ad opera di un tecnico rilevatore con esperienza nel campo archeologico;

d) al termine delle attività archeologiche di cui alla presente lett. a), siano trasmessi al Geoportale Nazionale per l'Archeologia i dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi, secondo quanto previsto dalla circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9 del 28/03/2024, disponibile e consultabile nel sito della medesima Direzione (<https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/circolari-direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/>). Detta trasmissione non sostituisce la consegna della documentazione scientifica dell'intervento alle competenti Soprintendenze ABAP, da effettuarsi nelle forme e nei termini indicati dalle stesse.

4) Si prescrive ad Edison Rinnovabili S.p.A.:

a) qualora, in corso d'opera, si dovessero intercettare resti mobili o immobili di natura archeologica – anche solo presuntiva –, ai sensi degli art. 28, 88, 90, del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 del Codice Civile, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione alle competenti Soprintendenze ABAP, che potranno richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, ad opera di ditta specializzata e a spese del Committente, e determinare, in esito agli stessi, modifiche anche sostanziali al progetto ovvero la parziale o completa sua irrealizzabilità. Il mancato adempimento delle norme suddette, ovvero il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione dei beni rinvenuti, integrano violazioni di rilevanza amministrativa e penale, rispettivamente ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 175 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 518-bis, 518-duodecies e 733 del Codice penale.

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Edison Rinnovabili S.p.A. in merito alla condizione ambientale n. 3a).

5) Edison Rinnovabili S.p.A., al fine di garantire un "reale" ripristino dello stato dei luoghi, deve provvedere: con il progetto di dismissione dell'impianto eolico esistente, alla completa rimozione dei plinti di fondazione dei relativi aerogeneratori; nel piano di dismissione dei nuovi aerogeneratori WTG3 e WTG4 deve prevedere la completa rimozione dei plinti di fondazione.

6) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

7) Edison Rinnovabili S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, deve consegnare alle competenti Soprintendenze ABAP:

a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 7)...".

Successiva nota prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR_U08|15/10/2024|0029742-P:

"...questa Soprintendenza speciale per il PNRR conferma il parere già reso con nota prot. n. 386643 del 30/07/2024, agli atti della Conferenza di Servizi..."

Il precedente parere del Ministero della cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato riscontrato dalla Società proponente con contributo reso a verbale relativo ai lavori della II Conferenza di Servizi del 16/10/2024, trasmesso con nota prot. n. 514621 del 21/10/2024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, mediante il quale la stessa ha ritenute le prescrizioni innanzitutto riportate "...prescrizioni in fase realizzativa che la Società istante sin d'ora dichiara di accettare...".

Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, Comando Vigili del Fuoco di Foggia, Ufficio Prevenzione incendi, prot. n. m_it.COM-FG. REGISTRO UFFICIALE.U.0016496.17-10-2024:

*"...esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza, **parere definitivo** favorevole*

alla realizzazione del progetto antincendio. Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11...".

ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile, Direzione Operazioni Sud, prot. n. ENAC – TSU-17/05/2023-0062943-P:

"...1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0002534\09-01-2023\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-09/01/2023-0002055-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO – sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;

2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Sia presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa

lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredata con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione...”.

Successiva nota ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile, Direzione Territoriale Puglia Basilicata, prot. n. ENAC – APB-05/11/2024-0161996-P:

“...In riferimento alla asseverazione prot. n. 158373 del 29/10/2024, pervenuta alla Scrivente, con la quale si attesta che l'impianto in oggetto, già autorizzato con comunicazione prot. n. 62943 del 17/05/2023, è stato modificato per eliminazione dell'aerogeneratore n.5 (fermo restando le caratteristiche e posizione degli altri 4), si comunica che l'autorizzazione citata resta comunque valida, non essendoci state modifiche che possano comportare un aggravio dell'interesse aeronautico già valutato.

Restano a carico della Società richiedente gli obblighi in merito alla implementazione delle prescrizioni a suo tempo comunicate e dell'invio dei dati definitivi dell'impianto alla Scrivente Direzione Territoriale...”.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali , Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti ad Impianti Fissi e l' Operatività territoriale, Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud, prot. n. ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0080396.07-11-2024:

“...se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che (“Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»”) l'art. 2 del DM sopraindicato consente, al soggetto attraversante proporre una eventuale soluzione alternativa, in deroga, che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle su citate norme. In tal caso, la suddetta richiesta di deroga dovrà essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3 del medesimo DM, in quanto (unico) soggetto deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dall'ente attraversante. Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia...”.

Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 20/11/2024, di cui al verbale trasmesso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. 0574939/2024 del 21/11/2024:

“...Il proponente dichiara che l'intervento in oggetto non comporta interferenze con le reti infrastrutturali di cui alla nota innanzi citata...”.

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 0569571 del 19/11/2024:

“...Tenuto conto dei fattori strutturanti il contesto paesaggistico degli Ambiti e delle Figure territoriali di interesse in relazione al territorio di riferimento, valutati gli Obiettivi di qualità e la normativa d'uso, i Progetti territoriali per il paesaggio e le Linee Guida del PPTR, l'intervento di realizzazione del parco eolico non è compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR...”.

...si esprime parere favorevole per le WTG 3 e 4₁₂, in corrispondenza delle quali è minore l'interferenza con le invarianti strutturali di paesaggio, i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici, e le categorie progettuali dei Progetti territoriali per il paesaggio, e parere non favorevole per le WTG 1 e 2₁₃ per le quali si considera non accettabile il livello di criticità esercitato sulla invarianti strutturali, la maggiore interferenza rispetto alle componenti del sistema ambientale (formazioni naturali, pascoli, RER, boschi) utili alla connettività e alla funzionalità della Rete ecologica, e non bilanciabili gli aspetti di incoerenza rispetto agli obiettivi della Normativa d'uso.

Si prescrive che:

- il nuovo impianto eolico potrà essere realizzato solo a seguito dell'integrale rimozione dell'impianto esistente (comprese le opere di fondazione, le parti accessorie e le componenti di collegamento e allacciamento che non verranno utilizzate per il nuovo impianto);*
- a seguito della dismissione dell'impianto esistente i luoghi dovranno essere recuperati alle condizioni originarie; gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica secondo le indicazioni che il Piano di dismissione detta per l'impianto di nuova realizzazione;*
- al termine delle operazioni di messa in opera del nuovo impianto tutte le opere temporanee (strade, piste di lavoro, piazzole di montaggio e stoccaggio etc...) dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati alle condizioni originarie;*
- al termine della vita utile l'impianto dovrà essere rimosso integralmente (comprese le opere di fondazione, le parti accessorie e le componenti di collegamento e allacciamento) e i luoghi ripristinati alle condizioni originarie attuando il ripristino ambientale descritto nel PIANO DI DISMISSIONE;*
- la nuova viabilità di servizio dovrà essere realizzata in modo tale da garantire la permeabilità dei suoli...”.*

Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 20/11/2024, di cui al verbale trasmesso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. 0574939/2024 del 21/11/2024, mediante il quale la stessa chiedeva che il progetto venisse autorizzato nella sua integrale consistenza.

Regione Campania, Giunta Regionale della Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, prot. n. PG/2024/0549997 del 20/11/2024:

“...La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Stefania Coraggio e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale interregionale. Con riferimento al succitato procedimento la Soprintendenza ABAP SA-AV rappresenta che la competenza sulla pratica in oggetto ricade in capo alla Soprintendenza Speciale PNRR...”.

PRESO ATTO, altresì, delle note e dei pareri acquisiti ed espressi al di fuori dei lavori di Conferenza di Servizi PAUR di seguito riportati in stralcio:

Terna S.p.A., prot. n. GRUPPO TERNA/P20250019236-13/02/2025:

“...Codice Pratica 201901093 – Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) – Benestare al progetto. Richiesta di

modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 20 MW. >>>

Ci riferiamo:

al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN denominata "Macchialupo";

alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 08/01/2025 tramite il portale My Terna;

per comunicarVi quanto di seguito riportato. La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze. Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete. Fanno parte del seguente parere di rispondenza gli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito elencati...

... Vi informiamo inoltre che:

non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;

tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE dovranno essere condivise con Terna.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Centro-Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio. Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna "Misura e Osservazione del Sistema" (metering_mail@terna.it). Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti. Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell'impianto di cui all'oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente). Vi ricordiamo infine che, restano ferme le previsioni di cui al Codice di Rete e relativi allegati (A57 - Contratto Tipo per la Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale), tra cui gli adempimenti a Vs. cura, a titolo non esaustivo di seguito indicati:

- rendere disponibile a Terna la piena proprietà dell'area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi, nonché priva di vizi strutturali e idrogeologici e idonea alla sua destinazione, al fine della realizzazione della nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione di massima espansione per futuri sviluppi;*
- rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per i nuovi elettrodotti RTN, ed ogni altro titolo di servitù accessorio (ad esempio, servitù di passaggio sulla strada di accesso all'impianto).*

Vi ricordiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione. Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete...".

Regione Campania, UOD 500718 - Ambiente, Foreste e Clima della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. PG/2025/0249835 del 20/05/2025, acquisita al di fuori dei lavori di CdS PAUR mediante assegnazione alla scrivente Sezione da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita al prot. regionale al n. 272011 del 21/05/2025:

“...Da un esame dei Decreti del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli del 30.12.1937, del 21.12.1946 e del 05.12.1951, relativi al comune di Lacedonia (AV), si può leggere che, tra quelli assegnati a categoria con indicazione esplicita dei dati identificativi catastali (Fol. -part.) ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1766/27 riguardante il riordinamento degli usi civici, non sono indicati i terreni distinti in catasto ai fogli 16 e 19. Nello stesso decreto del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli del 30.12.1937, si rileva che sono indicati Ettari 0.79.88 facenti parte del demanio Terzetto sui quali non è possibile verificare l'esistenza o meno di usi civici dei suddetti terreni in quanto mancano i relativi dati catastali ossia foglio e particella, per cui in relazione a tale superficie lo scrivente ufficio non è in grado di emettere parere di competenza...”.

Nota riscontrata con pec del 18/06/2025 della Società proponente acquisita in pari data al prot. n. 330295/2025, con cui è stata trasmessa, unitamente all'Attestazione Urbanistico Edilizia del Comune di Lacedonia di cui al prot. n. 0004250 del 26/05/2025, la nota prot. n. PU-4107 del 18/06/2025, mediante la quale si riferisce quanto di seguito:

“...in data 22/05/2025 ha inviato richiesta di attestazione di vincolo demaniale con nota Prot. PU-3574 al comune di Lacedonia (AV), il quale ha risposto con nota prot. n. 0004250 del 26/05/2025 – allegata alla presente – attestando che tutte le seguenti particelle non ricadono tra le aree gravate da usi civici di categoria A:

- Foglio 16 | Particelle n. 103–102–72–244–70–123–67–64–62–121–126–120–37–139–138–35–136–33–31–36–137–34–32–30–169–168–28–3–144;*
- Foglio 19 | Particelle n. 144 – 138 – 128 – 36 – 11.*

Si rileva, pertanto, che non emerge evidenza dell'appartenenza al demanio Terzetto o ad altri demani per i quali risultò la presenza di gravami per usi civici. In virtù della normativa vigente, si ritiene pertanto che l'attestazione del Comune di Lacedonia, in assenza di elementi contrari da parte degli organi regionali, costituisca valida e sufficiente evidenza dell'assenza di vincoli gravanti per usi civici sulle particelle indicate...”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- La Società proponente con nota del 14/03/2025, acquisita in pari data al prot. 135769/2025, comunicava *“...di aver provveduto al deposito nella sezione CDS del portale AU folder “H8IFK52_Esproprio+Disponibilita” il piano particolare di esproprio definitivo...”*, allegando alla stessa l'elenco delle ditte catastali necessarie per dare avvio alla procedura espropriativa.
- Questa Sezione con nota prot. n. 147769 del 21/03/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi decisoria in data 20/11/2024 precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 158431 del 26/03/2025, richiamava la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”* e riferendo, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 762 del 09.10.2024 era stata approvata la documentazione utile all'uopo. La nota di cui trattasi era stata trasmessa alla Società proponente con nota 164873 del 31/03/2025.
- La Sezione scrivente, con nota prot. 167996 del 01/04/2025, invitava i Comuni di Rocchetta Sant'Antonio (FG) e di Lacedonia (AV) a pubblicare presso il proprio albo pretorio la *“comunicazione di avviso di avvio*

del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"; contestualmente la Sezione scrivente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso di che trattasi.

- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 191670 del 11/04/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.
- Con nota del 30/04/2025, acquisita in pari data al prot. n. 226350/2025, perveniva, dunque in tempo utile, osservazione da parte di ditta intestataria di parte dei terreni interessati dal progetto in questione, la quale, con nota prot. n. 231063 del 05/05/2025, veniva trasmessa da questa Sezione alla Società proponente per i necessari riscontri e valutazioni, nonché al Servizio Gestione Opere Pubbliche, competente circa il procedimento espropriativo a valle del perfezionamento del provvedimento autorizzativo.
- Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, con nota prot. n. 4219 del 05/05/2025, acquisita al prot. n. 234164 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 01/04/2025 al 01/05/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 250919 del 13/05/2025, posto che l'osservazione innanzi citata riferiva, fra l'altro, circa l'incongruenza fra le particelle catastali indicate all'interno del Piano Particellare di Esproprio e quelle contenute all'interno dell'elenco ditte catastali, ritenendo di condividere tale pertinente osservazione, chiedeva alla Società proponente di provvedere all'allineamento della documentazione trasmessa, previa necessaria verifica di coerenza dei dati ivi inseriti, il tutto al fine di dare nuovamente corso alle pubblicazioni di avvio procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, assegnando al contempo il termine di n. 10 giorni per provvedere alle richieste anzidette.
- La Società proponente, con note acquisite al prot. nn. 257966 e 257968 del 15/05/2025, riferiva di aver adempiuto.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 265344 del 19/05/2025, avendo acquisito ulteriori elaborati relativi al piano di esproprio aggiornato, rappresentava la necessità che i Comuni di Rocchetta Sant'Antonio (FG) e di Lacedonia (AV) pubblicassero nuovamente presso il proprio albo pretorio la "comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"; contestualmente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso di che trattasi.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 286576 del 28/05/2025, trasmetteva i giustificativi delle nuove pubblicazioni sui giornali.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 296192 del 03/06/2025, trasmetteva proprio riscontro all'osservazione già pervenuta, acquisita al prot. n. 226350 del 30/04/2025.
- Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), con nota prot. n. 5978 del 23/06/2025, acquisita al prot. n. 341454 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 20/05/2025 al 19/06/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
- Il Comune di Lacedonia (AV), con nota prot. n. 6143 del 29/07/2025, acquisita al prot. n. 429559/2025 di pari data, e 6144 del 29/07/2025, acquisita al prot. n. 429566/2025 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione, rispettivamente dal 01/04/2025 al 01/05/2025 e dal 20/05/2025 al 19/06/2025, dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, riferendo che contro lo stesso non erano pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, si rimanda a quanto riportato in narrativa.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

la Edison Rinnovabili S.p.A., con note acquisite agli atti dell'ufficio al prot. n. 461033 e 461038 del 26/08/2025, n. 463736 del 27/08/2025, n. 477407 del 04/09/2025 e n. 481160 del 08/09/2025 notificava l'avvenuta trasmissione della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato sul portale Sistema Puglia;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato il non ricadere dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05/07/2019, che ha approvato le *“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”*;
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017 (caricamento su Sistema Puglia, sezione Progetto Definitivo, folder *“Allegato_AU_H8IFK52_H8IFK52_DocumentazioneSpecialisticaPD_pdf”*, file *“05a_IntVIA_H8IFK52_Piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo.pdf.p7m”*, oltre che formale impegno a trasmettere lo stesso almeno novanta (90) giorni prima della data di inizio dei lavori, come previsto dalla normativa sopra richiamata, unitamente al Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.

La Società proponente, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

PRESO ATTO CHE

- questa Sezione, con nota prot. n. 436237 del 01/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.**

387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;

- in data 04/09/2025 veniva sottoscritto, dal rappresentante legale della **Edison Rinnovabili S.p.A.**, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901; questa Sezione, con nota n. 480955 del 08/09/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, il detto Atto, oggi in corso di registrazione;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione acquisiva:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0275233_20250904 fatto salvo che il presente - provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., in seno al PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) di potenza nominale prevista pari a 18 MWe, costituito da n. 4 aerogeneratori di potenza unitaria di 4,5 MW secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "*Relazione Tecnica*") e riportate in tabella;
- un cavidotto interrato a 36 kV dall'impianto alla SSE produttore;
- una sottostazione elettrica produttrice a 36 kV da realizzarsi nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG);
- un cavidotto interrato a 36 kV dalla SSE produttore alla SE Satellite 36/150 kV;
- una SE Satellite 36/150 kV di trasformazione denominata "Satellite Macchialupo", da realizzarsi nel Comune di Lacedonia (AV) composta da una sezione a 150 KV e da due sezioni a 36 kV, da inserire in entra-esce sulla futura linea RTN 150 kV "Macchialupo-Scampitella" (quest'ultima non oggetto della presente istanza di autorizzazione) con linea di richiusura sulla SE 150 kV "Macchialupo" esistente; si precisa che la futura linea 150 kV "Macchialupo- Scampitella" (quest'ultima non oggetto della presente istanza di autorizzazione) sarà interrotta e collegata in antenna alla SE "Satellite Macchialupo" 36/150 kV;
- un cavidotto interrato a due linee a 150 kV di connessione in doppia antenna tra la SE "Satellite Macchialupo" con la SE 150 kV "Macchialupo" esistente;
- due stalli linea in cavo in altrettanti passi sbarra della SE 150 kV RTN "Macchialupo" esistente, previo spostamento dei trasformatori induttivi di potenza, attualmente installati in uno di questi, sulla sbarra B, di fronte allo stallo parallelo sbarre;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

COORDINATE UTM - WGS 84 F33N		
WTG	E	N
1	539638	4548844
2	539857	4548409
3	540077	4547726
4	540288	4547399

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

Ing. Concetta Lunanuova

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato ex lege su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la Legge Regionale Puglia n. 34 del 23 luglio 2019 in materia di promozione dell’utilizzo dell’idrogeno e disposizioni per il rinnovo di impianti eolici e fotovoltaici esistenti;
- la Legge Regionale Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021, art. 36 rivolto agli interventi di modifica non sostanziale su impianti da fonti rinnovabili autorizzati;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e*

attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
- la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*; non applicata al procedimento *de quo*, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE, sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- Con nota prot. n. 0574939/2024 del 21/11/2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva il verbale della seduta di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 20/11/2024, aente valore di Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, mediante la quale si riferiva che la Conferenza di Servizi si è così determinata: *“...Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l’iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, in base al giudizio di prevalenza a mente dell’art. 14 ter co. 7 della L. 241/90 ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.*

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l’onere di controllo spetta all’ente che ha indicato la prescrizione. Si conviene che la determinazione dell’autorità precedente il PAUR sarà rilasciata non appena saranno riversati in atti:

- *la determinazione di Valutazione di Impatto ambientale*
- *la determinazione di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/03...”.*
- Con Determinazione Dirigenziale n. 00802 del 02/12/2024 del Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia aente ad oggetto *“IDVIA 781 - Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da n.5 aerogeneratori da 4MW per una potenza complessiva di 20MW nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio (FG) alla località ‘San Lorenzo-Serra Mezzana’ nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ricadenti nel Comune di Lacedonia (AV). Proponente: Edison Rinnovabili S.p.A. PROVVEDIMENTO DI VIA”* è stato determinato *“...Di esprimere ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990, sulla base dell’istruttoria svolta dal Servizio Via e VIncA della Regione Puglia e degli esiti delle consultazioni pubbliche, come dettagliate in premessa, con particolare riguardo ai pareri ed osservazioni dei soggetti competenti in materia*

ambientale di cui all'art. 5, co.1, lett. s) del D.Lgs 152/06 nonché del parere di competenza ex art. 4 del R.R. 07/2022 espresso dalla Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali, giudizio positivo di compatibilità ambientale ... di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'Allegato 1 "Quadro delle Condizioni Ambientali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento...".

- La Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, in quanto ufficio competente ai fini paesaggistici, con nota prot. n. 0569571 del 19/11/2024 esprimeva parere solo parzialmente favorevole, più precisamente favorevole per le WTG 3 e 4 e non favorevole per le WTG 1 e 2, e formulava prescrizioni.
- Ritenuto che queste ultime debbano essere fatte salve, il dirigente della Sezione Transizione Energetica, come riportato all'interno del verbale della seduta di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 20/11/2024, trasmesso con nota prot. n. 0574939/2024 del 21/11/2024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, riferiva *"...di ritenere sufficientemente confortante la prossima annunciata adozione di un provvedimento favorevole di VIA [successivamente reso con Determinazione Dirigenziale n. 00802 del 02/12/2024 del Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali], anche ai fini di un superamento dei rilievi ostativi di natura paesaggistica, riconoscendo nella decisione ambientale portata applicativa più ampia considerato anche l'approccio sostanzialmente conservativo della proposta progettuale, tesa essenzialmente a migliorare le performance energetiche di un impianto esistente già collocato sul territorio..."*, visto anche l'art.36 della L.R. 51/2021;
- Questa **Sezione regionale Transizione Energetica**, con nota prot. n. 436237 del 01/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese. Tale possibilità è stata verificata e resa cogente in seno ai lavori conferenziali e nell'iter istruttorio come sopra riferito.

DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Edison Rinnovabili S.p.A.** in data 04/09/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente:

- la **Edison Rinnovabili S.p.A.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- la **Edison Rinnovabili S.p.A.** dovrà provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;

PRECISATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 436237 del 01/08/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Edison Rinnovabili S.p.A.** (C.F./P. Iva 01890981200) con sede legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) di potenza nominale prevista pari a 18 MWe, costituito da n. 4 aerogeneratori di potenza unitaria di 4,5 MW secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato *"Relazione Tecnica"*) e riportate in tabella:
- un cavidotto interrato a 36 kV dall'impianto alla SSE produttore;
- una sottostazione elettrica produttore a 36 kV da realizzarsi nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG);
- un cavidotto interrato a 36 kV dalla SSE produttore alla SE Satellite 36/150 kV;
- una SE Satellite 36/150 kV di trasformazione denominata "Satellite Macchialupo", da realizzarsi nel Comune di Lacedonia (AV) composta da una sezione a 150 KV e da due sezioni a 36 kV, da inserire in entra-esce sulla futura linea RTN 150 kV "Macchialupo-Scampitella" (quest'ultima non oggetto della presente istanza di autorizzazione) con linea di richiusura sulla SE 150 kV "Macchialupo" esistente; si precisa che la futura linea 150 kV "Macchialupo- Scampitella" (quest'ultima non oggetto della presente istanza di autorizzazione) sarà interrotta e collegata in antenna alla SE "Satellite Macchialupo" 36/150 kV;
- un cavidotto interrato a due linee a 150 kV di connessione in doppia antenna tra la SE "Satellite Macchialupo" con la SE 150 kV "Macchialupo" esistente;
- due stalli linea in cavo in altrettanti passi sbarra della SE 150 kV RTN "Macchialupo" esistente, previo spostamento dei trasformatori induttivi di potenza, attualmente installati in uno di questi, sulla sbarra B, di fronte allo stallo parallelo sbarre;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

COORDINATE UTM - WGS 84 F33N		
WTG	E	N
1	539638	4548844
2	539857	4548409
3	540077	4547726
4	540288	4547399

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata in seno ad un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto

approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente interessato, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Edison Rinnovabili S.p.A.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di VIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 00802 del 02/12/2024 del Servizio VIA/VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale

dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 436237 del 01/08/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica;

quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escludere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgomberate da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 49 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, sarà trasmesso:
 - al Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG);
 - al Comune di Lacedonia (AV);
 - alla Provincia di Foggia;
 - alla Provincia di Avellino;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Tutela del Paesaggio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Regione Campania, Giunta Regionale della Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali;
 - Regione Campania, Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 18 - Genio civile di Avellino;
 - Regione Campania, UOD 500718 - Ambiente, Foreste e Clima della Direzione Generale Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali;

- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- al Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP, Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di BAT e Foggia;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete,
- Informativi e Statistici Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
- Ministero dell'interno, Comando Vigili del Fuoco di Avellino;
- Ministero dell'interno, Comando Vigili del Fuoco di Foggia;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia;
- al Ministero della Difesa, Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. - 3[^] Regione Aerea;
- al Ministero della Difesa, Marina militare, Comando Marittimo Sud;
- All'Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale Puglia e Basilicata;
- All'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale;
- ad ENAC;
- al GSE S.p.a.;
- a InnovaPuglia S.p.a.;
- ad ANAS S.p.A.;
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.a.;
- ad E-Distribuzione S.p.a.;
- alla **Edison Rinnovabili S.p.A.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Concetta Lunanuova

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace